

Determinazione n. 53/96**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza dell'8 novembre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 20 marzo 1975, n. 70 (art. 30) ed il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1979, con i quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1987 al 1994, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte, in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Emilio Polosa, e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1987-1994;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1987 al 1994 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Polosa

IL PRESIDENTE *f.f.*
f.to Coltelli

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA (I.N.F.S.), PER GLI ESERCIZI DAL 1987 AL 1994.

SOMMARIO

1. Normativa. - 2. Gli Organi: I periodo 1987-1992 - II periodo 1993-1994. - 3. Mezzi finanziari ed attività dell'Istituto. - 4. Personale. - 5. Bilanci-preventivi e conti consuntivi: delibere ed approvazioni ministeriali. - 6. Entrate: A) di parte corrente; B) in conto capitale; C) partite di giro. - 7. Spese: A) di parte corrente; B) in conto capitale. - 8. Situazione amministrativa. - 9. Conto patrimoniale. - 10. Conto economico. - 11. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

La gestione finanziaria dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (I.N.F.S.) ha già formato oggetto di relazioni della Corte fino all'esercizio 1986 (vedasi - al riguardo - Camera dei Deputati, X Legislatura, Doc: XV n°36).

L'Ente predetto è assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n° 259 e dell'art.3 della legge 14 gennaio 1994 n.20. Con la presente relazione si riferisce al Parlamento, in base all'art. 7 della già citata legge n.259, sul controllo eseguito sulla gestione degli esercizi dal 1987 al 1994.

1. Normativa.

Le vicende normative concernenti l'Istituto sono state ampiamente esposte nelle precedenti relazioni: pertanto, nella presente, si rivolge l'attenzione, in particolare, sulle intervenute disposizioni legislative e regolamentari che hanno innovato la materia.

L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - già Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina (art. 35 della legge 27.12.1977, n.968) - ha assunto questa denominazione in base all'art. 7 della legge 11.2.1992, n.157, che lo ha definito "organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province"; con lo stesso articolo, inoltre sono stati istituiti, presso detto Istituto, una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica, e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica destinati a tecnici diplomati.

L'Istituto - che ha sede in Ozzano dell'Emilia (Bologna) - fino all'entrata in vigore della citata legge n.157, era sottoposto alla vigilanza dell'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ora, ai sensi del II comma dell'art. 7 della stessa L.157, è affidato alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed al Presidente del Consiglio stesso compete, d'intesa con le regioni, l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono, alle regioni medesime, il supporto per la predisposizione di piani regionali.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge n.157 (pubblicata sulla G.U. n.46 del 25.2.1992), una Commissione costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Agricoltura e Foreste, dell'Ambiente e della Sanità nonchè dal direttore in carica dello stesso Istituto, avrebbe dovuto provvedere ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'INFS ai nuovi compiti assegnati, e sottoporli, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Detta Commissione - istituita con decreto 15.9.1992 - ha predisposto il nuovo statuto, che è stato approvato con D.P.C.M. 29.12.1992 (pubblicato nella G.U. n.31 dell'8.2.1993).

In base a tale atto, le finalità dell'Istituto, oltre che all'assolvimento degli specifici compiti previsti nella legge 11.2.1992, n.157 (articoli 1, 4, 5, 7, 10,

11, 16, 18, 19, 20) e nel punto 5 dell'art.6 della legge 7 febbraio 1992, n.150, nonchè nelle singole leggi regionali in materia, consistono nel:

- censire il patrimonio costituito dalla fauna selvatica, studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali;
- elaborare progetti di intervento conservativo, ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale anche attraverso la gestione di aree sperimentali;
- effettuare e coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio nazionale;
- controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle Province autonome;
- fornire alle Regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali faunistico-venatori;
- esprimere i pareri tecnico - scientifici richiesti dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome, nonchè dagli Enti locali;
- organizzare l'attività didattica in attuazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art.7 della legge 11 febbraio 1992, n.157,
- diffondere e divulgare le conoscenze acquisite nelle materie di competenza;
- curare la formazione di una biblioteca specializzata;
- curare la formazione di un museo comprensivo di collezioni di studio e di raccolte d'ostensione delle specie della fauna italiana ed in particolare di uccelli e di mammiferi, nonchè di materiali ed attrezzature scientifiche, didattiche, venatorie e naturalistiche.

Per il raggiungimento delle sue finalità l'Istituto compie ricerche e sperimentazioni nel campo della zoologia applicata alla conservazione della fauna e collabora con le università, gli istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri organismi di ricerca nazionali e stranieri, ed in particolare con quelli di Paesi della Comunità Europea aventi analoghi compiti e finalità.

L'Istituto inoltre può:

- svolgere attività di istruzione e addestramento di personale dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali nelle materie di competenza;
- concedere borse di studio a laureati e tecnici che intendano specializzarsi nelle materie attinenti la conservazione e la gestione della fauna;

- dar luogo a convenzioni con università, enti, istituti di ricerca e sperimentazione per l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione dei propri programmi scientifici e tecnici.

L'Istituto non ha fini di lucro e non svolge attività commerciale.

Le più significative innovazioni apportate nel campo delle finalità perseguibili consistono nella restrizione dell'attività consultiva, che si esprime, ora, su richiesta dello Stato, delle Regioni e province autonome e degli enti locali (in precedenza era estesa anche ad enti ed associazioni private, nazionali ed estere) e nella attribuzione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'iniziativa nella costituzione di Sezioni decentrate ("unità operative tecniche consultive"), con soli compiti di consulenza (in precedenza competeva all'Istituto la creazione di Sezioni specializzate con compiti di ricerca, formazione e consulenza).

D'altra parte è stato attribuito all'Istituto il compito, prima non previsto, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e dalle province autonome, nonché più ampie possibilità di intervento ai sensi delle nuove disposizioni dettate dalla sopra menzionata legge n.157/1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e sul prelievo venatorio.

2. Gli Organi

Anni 1987 - 1992 (normativa precedente a quella attualmente in vigore):

Per tale periodo, gli organi dell'Istituto risultavano essere:

- Il Presidente
- il Vice Presidente
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale.

Il Presidente, "nominato" dal Consiglio di amministrazione che lo sceglieva tra i propri membri, aveva la legale rappresentanza dell'Ente, adottava i provvedimenti delegati dal Consiglio di amministrazione e poteva disporre i provvedimenti d'urgenza, salvo su alcune materie riservate dallo Statuto alla competenza del Consiglio di amministrazione.

Il Vice-Presidente, scelto anch'esso dal Consiglio tra i propri membri, adempiva le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo o in caso di vacanza della carica.

Tanto l'uno che l'altro duravano in carica quattro anni e potevano essere riconfermati a norma delle vigenti disposizioni; decadevano, comunque, se cessavano di far parte del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Ministro per l'Agricoltura e foreste, risultava composto da undici membri e durava in carica quattro anni; i componenti potevano essere riconfermati nei modi di legge.

I poteri di gestione spettavano al Consiglio che poteva delegare al Presidente, al Vice Presidente e al Direttore Generale l'autorizzazione di spese entro i limiti stabiliti dallo Statuto, aggiornabili con delibera dello stesso Consiglio.

Lo Statuto stabiliva altresì, all'art.10, quali delibere dovevano essere sottoposte all'approvazione del Ministero vigilante.

Il Collegio sindacale, nominato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, era composto da due rappresentanti di detto Ministero e da un rappresentante del Ministero del Tesoro con funzione di Presidente; il Collegio durava in carica quattro anni.

Le indennità spettanti agli Organi istituzionali erano le seguenti:

- 1) al Presidente:¹
dalla data di nomina (5 giugno 1981) £.6 milioni annui;
dal 1° ottobre 1984 £.9 milioni annui;
- 2) al Vice Presidente ²
dalla data di nomina (29 maggio 1984) £. 4.200.000 annui;
dal 1° ottobre 1984: £. 6.300.000 annui;
- 3) ai membri del Consiglio di amministrazione ³
£. 720.000 annue dal 1° gennaio 1980;
£. 1.080.000 annue dal 9 maggio 1985, più la medaglia di presenza di £. 20.000 aumentata a 30.000 dal 9 maggio 1985;
£. 1.404.000 annue lorde dal 1°.10.1988, e £.60.000 lorde per il gettone di presenza.⁴
- 4) al Presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori,⁵ rispettivamente £. 1.800.000 e £. 1.200.000 annue fino al 20 novembre 1984, data in cui tutti gli emolumenti sono stati portati a £. 2.700.000 e £. 1.800.000 annue lorde;
- tali indennità sono state elevate a £. 3.500.000 e £. 2.340.000 annue lorde, per il Presidente ed i revisori, mentre il gettone di presenza è stato stabilito in £. 60.000 lorde.⁶

¹ - Delibera C.d.A. - 15.12.1981, approvata dal M.A.F. con lettera del 3 agosto 1982 n.122555. Delibera C.d.A. 25.1.1985 approvata dal M.A.F. con lettera del 18 marzo 1985 n.120334.

² - Delibera C.d.A. - 25.1.1985, approvata dal M.A.F. con lettera del 18 marzo 1985 n. 120334.

³ - D.P.R. 17.3.1981 - D.P.R. 9.5.1985.

⁴ - D.P.R. 20.6.1989.

⁵ - Delibera C.d.A. 20.3.1981 approvata dal M.A.F. con lettera del 30.6.1981 n.122114 - Delibera C.d.A. 25.1.1985 approvata dal M.A.F. con lettera del 28.2.1985 n.120766.

⁶ - Delibera C.d.A. n.44 del 6.9.1989.

Anni 1993 - 1994 (nuova normativa, attualmente in vigore):

Sono organi dell'Istituto⁷:

- 1) il Presidente
- 2) il Consiglio di amministrazione
- 3) il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri con la procedura di cui all'art. 3 della L. 23.8.1988, n.400; è scelto tra docenti universitari ordinari in materia di zoologia, o agraria o veterinaria, ovvero tra esperti di chiara fama in materie analoghe; ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, può adottare provvedimenti d'urgenza, riferendo al Cons. di amministrazione, per la ratifica, nella prima adunanza successiva; dura in carica quattro anni e può essere confermato a norma delle vigenti disposizioni.

In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, o di vacanza della carica, le relative funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, (nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri) al quale il Presidente può delegare proprie attribuzioni specifiche.⁸

Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e presieduto dal Presidente dell'Istituto, è, inoltre, composto da dieci membri (tre funzionari in attività di servizio rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e del Ministero dell'Ambiente, un veterinario in attività di servizio del Ministero della Sanità, due docenti universitari, tre assessori regionali, un Presidente di amministrazione prov.le). Alle sedute del consiglio partecipa il Direttore Generale dell'Istituto "con voto consultivo".

L'art. 9 dello statuto prevede, per alcune deliberazioni, la loro sottoposizione all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con D.P.C.M. ed è composto "da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei

⁷ Art. 3 dello Statuto.

⁸ Art.4 dello Statuto.

Ministri" presidente, e da due funzionari in attività di servizio, rispettivamente del Ministero dell'Agricoltura e Foreste, ora Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e del Ministero del Tesoro.

I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati ai sensi della vigente normativa.

E' di tutta evidenza, quindi, che, rispetto al precedente statuto, le modifiche più rilevanti riguardano l'organo di vigilanza, l'attribuzione di valore consultivo alla partecipazione del Direttore Generale alle sedute del Consiglio di amministrazione e, nell'ambito delle attribuzioni del Presidente, la non più prevista limitazione al suo potere d'intervento per motivi d'urgenza.

Inoltre non è stata più disposta la sottoposizione all'approvazione dell'organo di vigilanza delle delibere concernenti impegni di bilancio oltre l'esercizio in corso; delle autorizzazioni di spesa superiori a £. 100.000.000; dell'acquisto di beni immobili; dell'accensione e della cancellazione di ipoteche; dell'accettazione di crediti, legati e donazioni, o autorizzazioni a stare e resistere in giudizio, nonchè a transigere.

Nella nomina dei componenti gli organi sopra menzionati si osserva, per il Presidente, una radicale innovazione, in quanto questi, come già in precedenza accennato, non è più scelto tra i membri del Consiglio di amministrazione e dallo stesso Consiglio preposto alla carica, ma a ciò si provvede, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Capo dello Stato, la cui scelta ricade su soggetti in possesso di specifici requisiti culturali; al contrario non può ravvisarsi una decisiva revisione per quanto concerne il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori, per i quali continua a provvedere l'organo di vigilanza (ora il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha sostituito il Ministro dell'Agricoltura e Foreste).

Relativamente ai tempi di nomina alle cariche di cui sopra, si deve rilevare che il Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nominato con D.M. del 15.5.1981, è stato ricomposto solo con D.M. 14.5.1990 e, dopo l'adozione del nuovo statuto, con D.P.C.M. 3.12.1993, mentre il Collegio sindacale, nominato con D.M. 13.12.1988, è stato nuovamente ricostituito con D.P.C.M. 3.12.1993 come Collegio dei revisori dei conti, ai sensi del nuovo statuto.